

OGGETTO	CONTRIBUTI PUBBLICI DA COMUNICARE ENTRO IL 31 DICEMBRE
RIFERIMENTI	ART. 11-SEXIESDECIES DEL D.L. 52/2021 - ART. 1 C. 125-127 L. 124/2017; ART. 35 D.L. 34/2019;
CIRCOLARE DEL	15/12/2021

Sintesi: le informazioni relativi a aiuti, in denaro o in natura, erogati da Pubbliche amministrazioni nell'esercizio precedente devono essere pubblicate, in generale:

- entro il **30 giugno di ogni anno** sul **proprio sito Internet** da parte delle imprese individuali e società di persone, nonché associazioni/fondazioni ed ONLUS
- nella **Nota integrativa** del bilancio per le società tenute al suo deposito al Registro imprese.

Ora, il recente D.L. 52/2021 prevede che

- qualora l'adempimento non sia ancora stato eseguito
- **si eviterà non incorrere in sanzioni** è necessario ottemperare **all'obbligo entro il prossimo 31/12/2021**.

L'art.1, co. 125-129, L. n. 124/2017 ha introdotto un **obbligo informativo** per i soggetti che ricevono (criterio di cassa) **erogazioni pubbliche**:

- di **importo complessivo effettivamente erogato** nel **singolo esercizio** superiore ad **€. 10.000**
- che interessa tutte le imprese ed enti non commerciali.

La pubblicazione avviene:

- nella **Nota integrativa** al bilancio d'esercizio, per i soggetti che sono tenuti al suo deposito
- tramite **pubblicazione entro il 30 giugno di ogni anno sul proprio sito Internet** (o, in mancanza, sul portale digitale dell'associazione di categoria di appartenenza) per gli altri soggetti.

In caso di violazione, è previsto uno **specifico regime sanzionatorio**, che risulta **sospeso per il 2021**:

- ➔ l'art. 11-sexiesdecies del D.L. 52/2021, inserito in sede di conversione nella L. 87/2021
- ➔ ha stabilito, infatti, che **per l'anno 2021** il termine di cui all'art. 1, co. 125-ter, L. 124/2017 è **prorogato al 1° gennaio 2022**.

AMBITO APPLICATIVO

Sono interessati i seguenti soggetti, ove intrattengano rapporti economici con le P.A.:

- **associazioni, Onlus e fondazioni**



Nota: la norma dettaglia una serie di soggetti (associazioni di protezione ambientale ex art. 13 L. 349/1986 ed associazioni dei consumatori ex art. 137 D.lgs 206/2005) che, di fatto, rientrano tra tali enti.

- le **imprese commerciali** (in qualunque forma risultino costituite: ditte individuali, società di persone o di capitali, enti commerciali)



Esclusione: sono escluse le imprese agricole (in quanto svolgono l'attività ex art. 2135 CC), che non abbiano la forma di società commerciale, oltre ai professionisti.

COOPERATIVE SOCIALI	Il Ministero del lavoro (Circ. n. 2/2019) ha chiarito che le cooperative sociali devono soddisfare le richieste previste per le imprese; queste, infatti, sono tenute a fornire le <u>indicazioni previste, con riferimento alle imprese e con specifico riferimento alle cooperative sociali</u> .
IMPRESE SOCIALI	Le imprese sociali configurano una "qualifica giuridica" (non una figura giuridica); pertanto seguiranno regime proprio della forma con la quale si sono costituiti: società o associazione/fondazione (incluse Onlus, finché il D.lgs n. 460/97 rimarrà applicabile) Le cooperative sociali, pur essendo imprese sociali di diritto, hanno già avuto, come indicato, apposite indicazioni sul tema a cui attenersi.

CONTRIBUTI DA SEGNALARE

Devono essere fornite le informazioni relative a

- **sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti**, in denaro o in natura
- **non aventi "carattere generale" e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria.**

erogati nell'esercizio finanziario precedente da Pubbliche Amministrazioni.

N.B.: sono **esclusi dall'informativa** le seguenti somme:

- ✓ **"contributi pubblici"**, intesi come importo concessi "erga omnes" in base ad una legge, nazionale o regionale (Nota congiunta CNDCEC-assonime del 13/05/2019)

Esempi: così, risulta:

- escluso un contributo regionale per le imprese che investono in particolari macchinari (*erga omnes*)
- soggetto un contributo ad una associazione per l'effettuazione di uno spettacolo (*ad personam*)
- esclusi tutti gli aiuti di stato costituiti da un credito d'imposta (*erga omnes* per legge dello stato)
- ✓ **"corrispettivi"**: le somme introitate a fronte di prestazioni di servizi/cessioni di beni alla P.A., tra cui il compenso per l'espletamento di "incarichi" per la P.A. (es.: società di revisione degli enti locali)
- ✓ le **penali contrattuali** (es.: per recesso della P.A. da un appalto già assegnato, ecc.)



CARATTERISTICHE DELLE SOVVENZIONI/SUSSIDI/VANTAGGI/CONTRIBUTI/AIUTI	
Erogati nell'esercizio finanziario precedente (della P.A.)	La rendicontazione va effettuata distinguendo tra le erogazioni: <ul style="list-style-type: none"> ✓ in denaro: secondo il principio di cassa ✓ in natura: secondo il principio di competenza (Nota congiunta CNDCEC-Assonime 9/05/2019)
Importo complessivo, nel periodo considerato, pari o superiore a € 10.000	Va inteso in senso cumulativo (tutti i vantaggi economici ricevuti nell'esercizio) Dunque, ove i vantaggi economici eccedano complessivamente la soglia, la pubblicazione interessa ciascuna singola erogazione, anche se unitariamente inferiore ad € 10.000 (Circ. Min. del Lavoro n. 2 dell'11/01/2019)

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI: va fatto riferimento

- ✓ ai soggetti di cui all'**art. 1, co. 2, D.Lgs. n. 165/2001**: si tratta delle Amministrazioni dello Stato (Regioni, Province, Comuni, Comunità montane; aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo; IACP; CCIAA; Enti pubblici non economici nazionali/regionali/locali; amministrazioni, aziende e enti del SSN; istituzioni universitarie ed istituti/scuole di ogni ordine e grado; ecc.)
- ✓ **Altri soggetti ex art. 2-bis, D.Lgs. n. 33/2013**: si tratta di:
 - Enti pubblici economici e Ordini professionali;
 - società in controllo pubblico (art. 2, co. 1, lett. m), D.Lgs. 175/2016), escluse le società quotate, (art. 2, co. 1, lett. p), D.Lgs. 175/2016), nonché le società da esse partecipate (salvo queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da P.A.)
 - associazioni, fondazioni e enti di diritto privato comunque denominati,
 - anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a € 500.000, la cui attività è finanziata in modo maggioritario per almeno 2 esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da P.A. e in cui la totalità dei titolari/componenti dell'organo d'amministrazione/di indirizzo sia designata da P.A.

INFORMAZIONI DA FORNIRE

Le informazioni da pubblicare :

- vanno fornite “**preferibilmente**” in forma schematica e, comunque, comprensibile al pubblico;
- devono riguardare:

DATA DI INCASSO	SOGETTO EROGATORE	CAUSALE	SOMMA INCASSATA
...
...
TOTALE CONTRIBUTI			... (> €. 10.000)

MODALITA' DI PUBBLICAZIONE

Per le modalità di pubblicazione è necessario fare la seguente distinzione:

A) ENTI NON COMMERCIALI:

- Associazioni (riconosciute o meno), ONLUS e fondazioni
- e le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri ex D.lgs. 286/1998

entro il 30/06 di ogni anno,

- sono tenuti a pubblicare nei propri siti internet/portali digitali
- le informazioni relative alle citate erogazioni incassate nell'esercizio precedente.

B) IMPRESE: i soggetti che esercitano attività commerciale (imprenditori tenuti all'iscrizione al Registro imprese) occorre operare la seguente distinzione, in relazione all'obbligo di depositare un bilancio con la nota integrativa, o meno:

NOTA INTEGRATIVA	ASSOLVIMENTO OBBLIGHI INFORMATIVI
OBBLIGATI (società di capitali non micro imprese)	<p>Pubblicano le informazioni in <u>Nota integrativa del bilancio d'esercizio</u> (e dell'eventuale bilancio consolidato).</p> <p>In assenza di approvazione del bilancio (e, dunque, di deposito), non scatta alcun obbligo “sostitutivo”</p> <p> N.B.: la tassonomia XBRL PCI_2018-11-04 prevede un apposito campo testuale in cui riportare le informazioni (in alternativa si utilizza uno dei campi testuali generici disponibili nel tracciato della Nota integrativa in forma ordinaria)</p>
NON OBBLIGATI - micro imprese (art. 2435-bis C.C.) - ditte individuali - società di persone	<p>Assolvono all'obbligo informativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ mediante pubblicazione delle informazioni <ul style="list-style-type: none"> ✓ entro il 30/06 di ogni anno ✓ su propri siti internet: secondo modalità liberamente accessibili al pubblico (dunque non in una eventuale “area riservata” del proprio sito) ▪ in assenza di un sito internet: sui portali <u>digitali delle associazioni di categoria di appartenenza</u> (es: associazione artigiani, commercianti, Confindustria, ecc.) <p> Assenza di un “sito Internet”: non è dato sapere come assolvere l'obbligo nel caso in cui l'impresa non risulti partecipare ad alcuna associazione di categoria Posto che non risulta richiamato l'utilizzo del “portale digitale” (come per gli enti non commerciali):</p> <ul style="list-style-type: none"> - non dovrebbe essere ammessa l'informativa solo sulla propria “pagina” sui social (network: facebook, ecc) - non restando che “creare” un sito “minimale” (sono numerose le offerte sul mercato che propongono siti “standard” a prezzi contenuti).

MICROIMPRESE: il CNDCEC ritiene ammesso procedere alla produzione (facoltativa) della Nota integrativa o all'indicazione dei dati in calce al bilancio (unitamente alle informazioni obbligatorie per tali soggetti).

Registrazione nel RNA in luogo del prospetto: il co. 125-bis prevede che:

- la registrazione nel RNA operata dal concedente tiene luogo degli obblighi di informativi
- in tal caso è sufficiente **richiamare in Nota Integrativa o sul Sito internet l'esistenza dell'aiuto (senza necessità di pubblicare i dati dettagliati).**

Si ricorda, tuttavia, che quasi tutti gli aiuti ivi indicati si configurano quali aiuti "a carattere generale", in quanto tali esclusi dal regime in oggetto.

SANZIONI E ADEMPIMENTO PER IL 2020

A partire dall'1/01/2020, il mancato assolvimento dei predetti obblighi comporta

- una **sanzione pari all'1%** degli importi ricevuti con un **minimo di € 2.000**;
- nonché la sanzione accessoria dell'adempimento all'obbligo di pubblicazione.

Sono applicabili in quanto compatibili, le procedure (es: oblazione) di cui alla L. 689/1981.

NEW - PROROGA ENTRATA IN VIGORE REGIME SANZIONATORIO

L'art. 11-sexiesdecies del DL 52/2021, inserito in sede di conversione nella L. 87/2021, ha prorogato l'entrata in vigore del regime sanzionatorio. In particolare è stato stabilito che:

- ➔ per **l'anno 2021**
- ➔ il termine di cui all'art. 1 comma 125-ter della L. 124/2017 è **prorogato al 1° gennaio 2022.**

Con la nuova formulazione è possibile desumere che

- le sanzioni sopra accennate, previste per l'inosservanza dell'obbligo in esame nel 2021, sono state sospese fino al 31.12.2021;
- le erogazioni pubbliche percepite nel 2020, che dovevano essere indicate nella nota integrativa ai bilanci 2021 (o pubblicate sul sito Internet del soggetto percipiente o, in mancanza, sul portale digitale dell'associazione di categoria di appartenenza) possono essere **comunicate entro il 31 dicembre 2021.**



Nota: per i soggetti che hanno già depositato il bilancio 2021 e non hanno provveduto ad indicare correttamente le erogazioni pubbliche ricevute, sarà necessario presentare una nuova pratica di deposito, compreso un nuovo verbale di assemblea che approva il bilancio corretto.

Nostro contributo 2020 € 26.850.-